

I CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito **ATERSIR**), con sede in Via Cairoli 8/f, 40121, Bologna, C.F. 91342750378, nella persona del Dirigente del Servizio Idrico Integrato a ciò incaricato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 26 aprile 2021;

E

la Società Consortile ART-ER Soc. Cons. p. A (in seguito **ART-ER**), con sede c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna Via P. Gobetti, 101 – 40129 Bologna, C.F. e Reg.Imp. di BO 03786281208 P.IVA 03786281208, nella persona del Direttore, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio Dott.ssa Rita Merone di Bologna, n. 65.749 di Repertorio del 19/11/2025 e debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione dall'Adunanza del Consiglio di Amministrazione di ART-ER del 6 febbraio 2026;

richiamato l'Accordo quadro di durata triennale tra l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ART-ER, per una collaborazione istituzionale redatto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 6 del 16 febbraio 2026 e sottoscritto dal Presidente di ATERSIR, e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dal Presidente di ART-ER del 6 febbraio 2026;

precisato che le parti si impegnano, in stretta condivisione, a collaborare per lo sviluppo delle attività relative al servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle funzioni di:

- regolazione tecnica ed economica discendente dalla pianificazione degli investimenti del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
- specifiche attività derivanti dalla disciplina in materia di Servizio Idrico Integrato



contenuta nella DGR 1360/2024;

tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- attività di natura tecnica, da parte di ART-ER :
 - a) verifica dell'ammissibilità degli interventi proposti per l'annualità 2026 indicati nelle schede tecniche presentate. In particolare, la verifica deve riguardare le tipologie di intervento, il tipo di spesa, le aree di intervento. Predisposizione degli atti da parte di ATERSIR;
 - b) effettuazione di controlli a campione almeno pari al 10% del totale dei progetti ammessi a contributo;
 - c) restituzione organizzata (georiferita) dei dati tecnici ed economici;
 - d) eventuali approfondimenti tematici connessi alla realizzazione degli interventi.

Art. 2 - Svolgimento delle attività

ART-ER si impegna a formare un gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività di comune interesse di cui all'art. 1 che precede, garantendo in particolare:

- l'utilizzo di metodologie specificatamente orientate alle amministrazioni pubbliche locali;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- il coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza;
- l'istituzione di momenti periodici di confronto.

ATERSIR si impegna a fornire supporto al gruppo di lavoro ART-ER per la realizzazione delle attività previste. Nello specifico:

- individuazione di un referente responsabile interno per le attività sopra specificate che si interfacci con il gruppo di consulenti esperti;
- approfondimenti sugli aspetti regolatori;
- accesso ai documenti, informazioni e dati utili alla realizzazione dell'analisi.

Art. 3 - Rinvio all'Accordo Quadro





Le Parti, preso atto che la presente convenzione attuativa è stipulata in esecuzione dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 06/03/2026, convengono che, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni, pattuizioni e condizioni previste dall'Accordo Quadro medesimo, che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 4 - Contributo economico

A fronte dei costi che saranno sostenuti da ART-ER per la realizzazione delle attività di comune interesse pari a € 30.000 per annualità, ATERSIR riconosce un contributo onnicomprensivo a titolo di compartecipazione alle medesime pari ad Euro € 20.000,00 per annualità.

La somma di € 20.000,00 (ventimila/00) per annualità viene riconosciuta da ATERSIR ad ART-ER a titolo di contributo, soggetto a ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 2° comma del D.P.R. 600/1973, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto nato dalla collaborazione istituzionale instauratasi tra le parti con gli accordi richiamati in premessa.

La somma relativa a ciascuna annualità sarà erogata in due soluzioni: l'80% a seguito della conclusione delle attività di cui al punto i. del precedente art. 1 e il 20% al termine delle attività di cui ai punti ii. e iii. del richiamato art. 1, previa presentazione di una relazione delle attività svolte e di una dichiarazione sulle spese sostenute.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Art. 5 - Durata, modifiche e recesso

La presente convenzione attuativa è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti, ha durata di 12 mesi e comunque fino allo svolgimento delle attività indicate, e comunque entro i termini dell'accordo quadro citato.

La presente convenzione potrà essere modificata solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.

Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.



Art. 6 – Proprietà intellettuale - Pubblicazione e diffusione dei risultati - Riservatezza

Richiamando quanto previsto dall'art. 3 lett e) e dall'art. 5 dell'Accordo Quadro, il presente articolo disciplina gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e industriale e della riservatezza, nell'ambito della esecuzione della presente Convenzione.

Fermo restando che il Background resta nell'esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è titolare, le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, non oltre la durata della stessa, con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

Per "Background" si intendono tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale ovvero già protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, detenuti, realizzati o comunque conseguiti da ciascuna Parte prima dell'avvio delle attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sulla titolarità del Background dell'altra Parte di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito della esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna Parte sarà titolare esclusiva dei risultati realizzati o comunque conseguiti individualmente in esecuzione della attività di propria competenza.

Per Risultati si intendono tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale e intellettuale, realizzati in esecuzione delle attività di interesse comune di cui all'art. 1 e 2.

I risultati realizzati o comunque conseguiti dalle Parti congiuntamente saranno di proprietà comune. In tal caso le quote di contitolarità sui Risultati si presumono uguali, salvo che non sia possibile stabilire una suddivisione delle quote basata sulla percentuale di contributo fornito da ciascuna Parte.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

Ciascuna Parte si impegna a verificare che le pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati, oltre che a comunicare previamente per iscritto all'altra Parte contitolare la



propria intenzione di pubblicare individuando le modalità con cui procedere alla pubblicazione che devono dare conto del contributo attivo dell'altra Parte.

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù della presente Convenzione.

Per “Informazioni Riservate” si intendono qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte (Detentrici) all'altra (Ricevente) nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrici delle informazioni riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, darne tempestiva comunicazione scritta alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. Nel trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii., nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. I dati di contatto ai fini del presente articolo sono di seguito riportati:

per **ART-ER** il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidente di ART-ER (mail:privacy@art-er.it; PEC: art-er@legalmail.it ; Responsabile della protezione dei dati dpo-team@lepida.it).

Il titolare del trattamento dei dati è ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378, con Sede in Via F.lli Cairoli, 8/F, 40121, Bologna, telefono: 051 63.73.411, dgatersir@pec.atersir.emr.it; il Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Giorgio Sbaraglia, e-mail cybersec@giorgiosbaraglia.it – PEC giorgio.sbaraglia@ingpec.eu.

Art. 8 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione attuativa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una



composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9 - Comunicazioni

Le comunicazioni di cui agli articoli 7 (Trattamento dei dati personali), 5 (Durata, modifiche e recesso) e 8 (Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 10 –Disposizioni finali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria. Le spese di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico di ATERSIR.

Atto sottoscritto con firma digitale

Il Dirigente di ATERSIR

Area Servizio Idrico Integrato

Il Direttore

di ART-ER soc.cons.p.a.

